

### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita l'Associazione denominata "ViviVillage", d'ora in poi per brevità l'Associazione, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale a far data dalla propria iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, se precedente.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano in Via Pier Paolo Pasolini 19. La sede sociale può essere modificata, nell'ambito dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

### **ART. 2 - Scopi**

L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la realizzazione del progetto di vivere collaborativo degli abitanti del Social Village Cascina Merlata attraverso interventi di promozione della cittadinanza attiva, mutualità ed attività di volontariato.

Si propone di stimolare occasioni di risparmio, reciproco aiuto, miglioramento delle relazioni e dello stile di vita, risposta alle esigenze abitative, crescita personale e culturale dei soci e degli abitanti del Social Village.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

È esclusa qualsiasi finalità di lucro, partitica, di categoria, sindacale, datoriale o confessionale.

### **Art. 3 – Attività**

L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di «interesse generale»;
- i) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale.

L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti definiti con Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- Realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;
- Costituire, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- Promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Comitato Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- Promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

#### **ART. 4 - Soci**

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, senza distinzione di sesso, lingua, nazionalità, religione. Le persone non residenti, non domiciliate o che non svolgano attività lavorativa presso il Social Village Cascina Merlata devono essere presentate da almeno 3 soci. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, copia di un documento di identità in corso di validità;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

#### **ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati**

Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

#### **ART. 6 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, esclusione o per causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o che attua comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Art 7. Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Coordinamento attività, ove nominato;
- e. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori, ove nominato;
- f. Il Collegio dei Garanti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Presidente, Vice-presidente ed i consiglieri non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto. Le cariche di Revisore o membro del Collegio dei Garanti possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

### **Art. 8. Assemblea dei soci**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

### **Art. 9. Funzionamento dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea generale dei soci si ispira a principi di inclusione, trasparenza e visibilità, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci ai momenti decisionali. Il regolamento dei lavori assembleari disciplina i processi decisionali che, laddove possibile, privilegino il raggiungimento di un consenso diffuso di tutti gli intervenuti ad una discussione anziché la prevaricazione di una maggioranza. In ogni caso è facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo sottoporre una decisione alla votazione dell'Assemblea per le seguenti motivazioni:

- Approvazione del bilancio o rendiconto
- Elezione delle cariche sociali
- Responsabilità degli amministratori
- Scioglimento dell'Associazione
- Ogni altra delibera necessaria per ottemperare ad obblighi di legge o che debba essere assunta con urgenza o per esigenze gestionali, secondo la valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o da un proprio convivente, purché maggiorenne, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. La delega e la rappresentatività ad essa conseguenti sono limitate all'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'avviso di convocazione, si indicano i punti all'ordine del giorno, specificando quali saranno trattati con metodologie consensuali e quali potranno essere sottoposti a votazioni. In caso di votazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, fatti salvi quorum più alti definiti dal presente Statuto o dal Regolamento dei lavori assembleari.

Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sulla sua trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.

### **Art. 10. Compiti dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci:

- a. Discute ed approva il bilancio o il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- b. Approva il regolamento dei lavori assembleari;
- c. Procede alla nomina dei consiglieri fra i quali il Presidente, determinandone previamente il numero dei componenti;

- c. Procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- d. Revoca i componenti degli organi sociali, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e le altre cariche elettive;
- e. Delibera sulle responsabilità dei consiglieri e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. Decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 6;
- g. Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 15, nominati dall'Assemblea fra i soci; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Assemblea ha facoltà di indicare un numero minimo di componenti del Consiglio Direttivo che siano residenti presso il Social Village Cascina Merlata.

#### **Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o che gli stessi siano diventati meno di 3. In tali casi deve essere convocata l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni per la sostituzione del/dei consigliere/i mancanti.

#### **Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione annuale sull'attività ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- Propone all'Assemblea il regolamento per i lavori assembleari;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe;
- Stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- Può delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
- Conferisce direttamente o tramite l'Assemblea deleghe a singoli soci o gruppi di soci per il coordinamento delle attività o progetti realizzati dall'Associazione, indicando per ciascuna attività o progetto il referente membro del Coordinamento Attività;
- Per le delibere concernenti le attività associative ed i progetti il Consiglio Direttivo coinvolge i singoli referenti delegati al coordinamento della specifica attività/progetto. Il Consiglio Direttivo indice almeno semestralmente una riunione congiunta con il Coordinamento Attività.

Qualora il numero di soci dell'Associazione superi le 500 unità, è compito del Consiglio Direttivo redigere ed approvare il regolamento dei lavori assembleari nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione di tutti i soci.

#### **Art. 14 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Art. 15 – Coordinamento Attività**

Il Coordinamento Attività è composto da tutti i soci dell'Associazione delegati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo quali referenti coordinatori di attività o progetti. La nomina a membro del Coordinamento Attività deve essere indicata nella delibera di delega e cessa con il termine della delega cui si riferisce.

Il Coordinamento Attività esamina, anche tramite propri delegati, le proposte di nuove attività pervenute dai soci e supporta il Consiglio Direttivo in tutte le decisioni che il Consiglio sottopone al Coordinamento, con particolare riferimento a quelle inerenti la gestione delle attività sociali. Opera con l'obiettivo di uniformare gli interventi, i progetti e le attività realizzate dall'Associazione. È organismo operativo ed ha facoltà di riunirsi senza formalità. Può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare le modalità di delibera in merito alle materie oggetto di delega che le siano attribuite dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo convoca riunioni congiunte con il Coordinamento Attività per la predisposizione del programma annuale di attività e della relazione annuale di attività da sottoporre all'Assemblea o per deliberare su altre materie sottoposte dal Consiglio Direttivo.

In questi casi l'organo di delibera congiunta, formato da Consiglio Direttivo e Coordinamento Attività, è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le riunioni sono valide quando sono presenti la

maggioranza dei Consiglieri del Consiglio Direttivo. Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Può prevedere di deliberare attraverso metodi consensuali ed in tal caso si dota delle procedure per pervenire alle delibere. Le riunioni sono verbalizzate all'interno del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - Il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori**

Il Revisore dei Conti, ove nominato dall'assemblea, dovrà essere soggetto avente particolari competenze amministrative e contabili scelto anche tra persone esterne all'Associazione.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

la nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori è obbligatoria ed i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

In alternativa, il Consiglio dei Revisori potrà essere nominato dall'Assemblea se ne ravvisa l'opportunità o se indicato da disposizioni di legge. In tal caso il Consiglio sarà formato da tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti.

Il Revisore dei Conti, o il Collegio dei Revisori, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/17 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 11/17. I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee e vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto e della Legge.

I Revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rinnovati.

#### **Art. 17- Collegio dei Garanti**

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio dei Garanti composto da 3 o 5 persone, prevalentemente scelti fra i soci, cui attribuire le seguenti funzioni

- Nomina al proprio interno un Coordinatore, che si occupa di convocare il Collegio quando ne ravvisi la necessità o quando richiesto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- Interpreta lo Statuto, i regolamenti interni, ed il regolamento dei lavori assembleari qualora se ne ravvisi la necessità;
- Definisce il corretto comportamento dei soci in relazione all'applicazione, per l'Associazione, del Regolamento di condominio del Social Village Cascina Merlata;
- Si pronuncia in caso di esclusione dei soci da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6
- Si pronuncia negli altri casi di controversie fra i soci, fra i soci e l'Associazione, o fra gli organi sociali, a meno che la materia non sia competenza esclusiva della magistratura ordinaria.

Il Collegio dei garanti dura in carica tre anni e giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.



Le funzioni indicate nel presente articolo sono esercitate dall'Assemblea in assenza di nomina del Collegio dei Garanti. Delle delibere del Collegio dei Garanti deve essere redatto apposito verbale.

#### **ART. 18 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 19 - Risorse economiche**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative e contributi di simpatizzanti;
- Redditi del patrimonio;
- Proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e conviventi e di terzi; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, svolte in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del presente Statuto;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- Proventi da attività di raccolta fondi;
- Erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **ART. 20 - Bilancio o rendiconto di esercizio**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto gestionale dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e la relazione di missione secondo le modalità previste dall'art. 13 del d.lgs. 117/17.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capi tale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART. 21 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 22 – Personale dipendente**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente statuto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il patrimonio restante dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di pubblica utilità o ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **ART. 24 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice Unico del Terzo Settore, alla L. 383/2000 ed alla Legge Regionale 1/2008.